

## GENITORI E MAESTRI: LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ. CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO.

*“La stima, il rispetto, l'educazione, l'amicizia, l'altruismo sono valori che intrecciano la stessa catena... una catena che dovrebbe sostenere e fortificare il mondo e le sue fondamenta. Ma non è così. Purtroppo puntualmente ogni giorno viene consumata dall'acido della cattiveria, dall'ignoranza ed dall'egoismo, per poi fondersi sulle rovine di chi sa amare solo se stesso.”*

Raffaella Frese

Cari Associati,

si sa, l'essere genitore implica non solo tanta gioia, ma anche una buona dose di responsabilità!

Prendendo spunto da un caso affrontato nel nostro Studio, vogliamo condividere con tutti Voi alcuni principi base del rapporto tra genitori e maestri di minori in età scolare.

Il caso può essere così riassunto: un bambino, di anni 6, durante la lezione, spintona un compagno che, cadendo al suolo, si rompe un braccio. Ne deriva un danno fisico e un disagio psicologico al minore infortunato. Dell'accaduto, chi risponde? Dinanzi a questa domanda, la maggioranza degli interpellati risponderebbe: “La colpa è senz'altro dei maestri che non hanno diligentemente vigilato sugli alunni”. La risposta è corretta, ma solo in parte e ora vediamo insieme il perché.

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 2 codice civile, è solo con il conseguimento della maggiore età che il soggetto acquista la cd. capacità di agire e diventa responsabile dei propri atti e, nello specifico, è responsabile nei confronti dei terzi per il danno conseguente ad un atto illecito, ai sensi degli artt. 2043 e ss. codice civile.

Prima del raggiungimento della maggiore età, è un altro soggetto a rispondere degli atti illeciti compiuti dai minori. L'art. 2048 del codice civile disciplina, ad esempio, la responsabilità dei genitori e dei maestri nei confronti dei terzi danneggiati dai minori.

Nello specifico, l'articolo prevede che i precettori ed i maestri di un'arte siano responsabili per i propri allievi ed apprendisti per il tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. Perciò i primi dovranno rispondere dei fatti illeciti compiuti da questi nei confronti dei terzi danneggiati, tranne nell'ipotesi in cui dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Trattasi della cosiddetta **culpa in vigilando** dei maestri.

Accanto a tale responsabilità, tuttavia, potrebbe esservi anche quella dei genitori del minore che ha cagionato il fatto, purché con essi convivente. Trattasi della cosiddetta **culpa in educando**. Pertanto la prova liberatoria per tali genitori sarà quella di dimostrare di **aver impartito al figlio una buona educazione, in conformità a ciò che è ritenuto dovuto secondo l'età, il carattere e l'indole del minore, nonché delle condizioni sociali e familiari dello stesso.**

Quanto ai genitori di un minore, infatti, ai sensi dell'art. 147 c.c. essi hanno il **dovere di educarlo e di correggere i comportamenti scorretti dello stesso, in modo che possa sviluppare la propria personalità all'interno di un certo ambiente, secondo una vita di relazione con gli altri, senza nuocere a terzi. In ragione della cd. culpa in educando, pertanto, il genitore risponderà anche per gli eventi lesivi verificatisi lontano dalla propria diretta sfera di controllo.**

In conseguenza dell'art. 2048 codice civile, pertanto, il presupposto per la responsabilità del genitore e del maestro è, rispettivamente, l'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore (quanto ai genitori) ovvero della vigilanza esercitata sullo stesso (quanto ai maestri) che, in mancanza di altra prova, potrà essere desunta dal fatto illecito stesso, dal quale potrà infatti ricavarsi il grado di maturità e di educazione del minore, conseguente al mancato adempimento del preciso dovere agli stessi richiesto.

Per la specifica responsabilità degli insegnanti, invece, in capo al maestro opera la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., salvo che abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo dalla quale ha avuto origine il danno. La Scuola, certamente, deve vigilare sulla sicurezza ed incolumità di ogni alunno durante il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica contrattuale in tutte le sue espressioni. L'insegnante, da parte sua, in quanto dipendente dell'istituto scolastico, assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri un danno alla persona.

Si dovrà, altresì, tenere presente che alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione hanno chiaramente specificato che l'obbligazione di vigilanza determina l'onere in capo alla Scuola di predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che gli alunni si procurino un danno sia all'interno dell'edificio sia nelle pertinenze scolastiche di cui abbia la custodia, ivi compreso il cortile antistante l'edificio scolastico, ove è consentito l'accesso e lo stazionamento degli alunni, con l'apertura del cancello (cfr. Cass. Civ., n. 22752/2013).

Quindi, tornando al caso sopra accennato, accanto alla responsabilità della scuola e del maestro (che, nell'occasione, si era allontanato dall'aula per prendersi in tutta tranquillità un caffè), è stata ravvisata altresì una responsabilità dei genitori del minore danneggiante. Dall'istruzione del caso, infatti, era emerso che i genitori erano soliti incentivare il minore a reagire con la forza fisica dinnanzi a qualsiasi espressione del pensiero che lo trovava dissenziente. E questo è educare secondo Voi?

Di qui, un invito a continuare a seminare e innaffiare, ogni giorno, i semi della gentilezza, del rispetto, dell'altruismo a beneficio di tutti!

Gallarate, 18 gennaio 2021

*avv. Valeria Dellavedova*

*avv. Francesca Tagliarini*